

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III - U.P. 17 APRILE 2019

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO R.G. N. 8367/2018

per la Dott.ssa Galasso Angela Maria, nata a Gragnano il 8 luglio 1992, (C.F.GLSNLM92L48E131U) e residente in Sant'Antonio Abate (NA), in Via Casaniello, n. 183, rappresentata e assistita, giusta procura in calce al ricorso principale, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 0917794561 fax n. 0917722955) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com; tel 0917794561 fax n. 0917722955,) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- l'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- l'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Area Servizi agli Studenti – Ufficio Segreteria discipline medico-farmaceutiche e psicologiche**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato.

E NEI CONFRONTI

- dei soggetti controinteressati che saranno individuati non appena l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati inoltrata in data 20 novembre 2018;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria relativa all'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, datata 18 ottobre 2018 e pubblicata il successivo 13 novembre 2018 sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- del primo «Scorrimento Graduatorie Avviso per posti disponibili anni successivi al primo» pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo il 5 dicembre 2018 e di ogni eventuale e successivo scorrimento di graduatoria;
- dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ateneo "La Sapienza", nella parte in cui, all'art. 1, prevede che le richieste di trasferimento possano essere avanzate esclusivamente da: studenti iscritti ai medesimi corsi di Medicina e Odontoiatria i quali richiedono il trasferimento provenienti da altri Atenei italiani e Atenei esteri; studenti iscritti al corso di Medicina i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso di Odontoiatria per anni successivi al primo e viceversa; coloro che sono già laureati in Medicina i quali richiedono il riconoscimento in Odontoiatria e viceversa;
- della nota prot. n. 99722 del 6 dicembre 2018 dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nella parte in cui è stato comunicato che parte ricorrente potrà immatricolarsi solo se rimarranno posti disponibili al termine della procedura di cui all'impugnato «Avviso» e che secondo l'Amministrazione i ricorrenti non siano legittimati ad ottenere i dati anagrafici e di residenza dei controinteressati;
- di ogni altro atto potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;
- nonché di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale, iscritto sub R.G. n. 8367/2018, pendente dinanzi a codesto TAR;

Si premette in

FATTO

Con ricorso iscritto *sub* R.G. n. 8367/2018, tuttora pendente, parte ricorrente ha impugnato, con contestuale richiesta cautelare, il provvedimento prot. n. 41428/2018, con il quale l'Ateneo resistente ha rigettato l'istanza formulata dalla stessa ai fini dell'immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia con esonero dal test di ammissione e valutazione del relativo *curriculum studiorum*.

Con ordinanza n. 4658 del 2 agosto 2018, Codesta Ecc.ma Sezione ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha ritenuto che *« l'istanza della parte ricorrente - già con laurea triennale in biotecnologie - di iscrizione al corso di laurea in medicina in anno successivo al primo, senza sostenere il test di ingresso, debba essere rivalutata, alla luce della giurisprudenza della Sezione (cfr. in senso analogo, tra le altre, TAR Lazio, III, n.11315 e n.11316 del 2017), tenuto conto dei crediti formativi maturati e della disponibilità di posti per l'anno di possibile immatricolazione;»*.

Tempestivamente, parte ricorrente ha provveduto a notificare alle controparti la succitata ordinanza inoltrando, a mezzo pec, il *curriculum studiorum* aggiornato con tutti i programmi delle materie sostenute al fine di ottenerne la corretta esecuzione mediante **la valutazione (così come ordinato dal TAR) di tutti gli esami** precedentemente sostenuti laddove oggettivamente suscettibili di convalida in ragione della relativa affinità.

Il 6 novembre 2018 l'Amministrazione resistente ha depositato in giudizio la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con la quale è stato deliberato che: *«La CTP dopo approfondita discussione riconosce che la carriera della sig.ra Galasso Angela Maria – OMISSIS – giustifica il riconoscimento degli esami di Fisica Medica (6 CFU) con il voto di 19/30, di Chimica e Propedeutica Biochimica (9 CFU) con il voto di 23/30, di Biologia e Genetica con il voto di 24/30, e di Biochimica (14 CFU) con il voto di 25/30. Pertanto in caso di giudizio favorevole da parte del TAR – OMISSIS – potrebbe essere ammessa al II anno di corso presso il CLM Medicina e Chirurgia B»*.

Detto provvedimento della Giunta non è mai stato eseguito dall'Ateneo.

Quindi, parte ricorrente sebbene potesse essere immatricolata in forza di un'ordinanza positiva e di una altrettanto positiva valutazione del *curriculum studiorum* – stante la comprovata esistenza di posti disponibili – ad oggi, non è stata immatricolata e si vede costretta ad adire – ancora una volta – Codesto Ecc.mo Collegio per ottenere tutela.

In altri più sintetici termini: nella specie – già da diversi mesi – sussistevano tutti i presupposti richiesti per l'immatricolazione:

- a) valutazione positiva del curriculum e convalida delle materie;
- b) disponibilità dei posti nella coorte di riferimento (con il ricorso principale era stata dimostrata la sussistenza di 219 posti vacanti presso il corso di laurea in Medicina e chirurgia de "La Sapienza").

Ciononostante, ad oggi, parte ricorrente è ancora in attesa di essere immatricolata.

L'effettiva sussistenza dei posti vacanti individuati con ricorso risulta dimostrata dalla pubblicazione, lo scorso 18 ottobre 2018, dell'«Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria», con il quale sono stati messi a bando **60 «posti disponibili non compensati»** presenti presso il corso di laurea in Medicina e chirurgia, i 7 posti presenti presso il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria e i 38 posti disponibili presso il corso di laurea in Medicina e chirurgia in lingua inglese.

«Avviso» al quale la ricorrente non ha potuto partecipare.

L'Articolo 1 dell'impugnato «Avviso», in palese spregio dei principi sanciti dall'Adunanza Plenaria n. 1/2015 e dell'orientamento giurisprudenziale successivamente formatosi in materia, infatti, ha previsto che le richieste di trasferimento potevano essere avanzate esclusivamente da studenti e laureati iscritti ai medesimi corsi di Medicina e Odontoiatria.

Con l'impugnata nota prot. n. 99722/2018, l'Università "La Sapienza" ha comunicato che *«solo una volta conclusa questa procedura si potrà dire se vi sono o meno posti residui da destinare*

a studenti iscritti in corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e P.D.».

Oltre il danno la beffa.

Non solo parte ricorrente non ha potuto partecipare all'«Avviso», ma a causa dello stesso rischia di perdere definitivamente ogni possibilità di immatricolarsi poiché i posti vacanti individuati con l'«Avviso» stanno per essere definitivamente assegnati in seguito agli scorrimenti di graduatoria ancora in corso.

Si rileva che, nelle more della notifica del presente ricorso, Codesto Ecc.mo Collegio, chiamato a valutare una fattispecie assimilabile alla presente, ha *«ammesso la ricorrente con riserva alla selezione denominata “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ateneo La Sapienza» e ordinato «all'Ateneo resistente di disporre la misura idonea a consentire all'odierna parte ricorrente di partecipare al concorso, anche riaprendo i termini di presentazione delle domande di partecipazione»* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 7 dicembre 2018, nn. 7433 e 7434).

Conseguentemente, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 S.M.I – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE

PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come anticipato in punto di fatto, l'impugnata previsione, di cui all'art. 1 dell'«Avviso», si manifesta illegittima e arbitraria.

L'arbitrario "sbarramento" all'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia si fonda su un'interpretazione della L. n. 264/1999 erronea e radicalmente contrastante con la *ratio* della norma nei termini definitivamente esplicitati dall'Adunanza Plenaria n. 1/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha segnato il solco interpretativo seguito dall'unanime giurisprudenza successiva e, naturalmente, anche da parte di Codesto Ecc.mo Collegio (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 12 settembre 2018, nn. 5163, 5162, 5261, 5160, 5958).

I suddetti principi, peraltro, risultano ben noti al resistente Ateneo il quale, avrebbe dovuto consentire a parte ricorrente di partecipare all'«Avviso» del 18 ottobre 2018.

La scelta di limitare l'accesso ai posti vacanti per immatricolazione ad anno successivo al primo solo a coloro che provengono dai medesimi corsi di laurea o hanno già conseguito il titolo di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria si pone in palese contrasto con quanto stabilito dalla normativa di settore e dal granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

Tale scelta appare ancor più grave – inspiegabile, verrebbe da dire - alla luce della valutazione positiva già ottenuta da parte ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza n. 4658/2018 di Codesto Ecc.mo Collegio.

Esecuzione dell'ordinanza avvenuta, peraltro, tardivamente e soltanto nel mese di novembre.

Pertanto l'odierna parte ricorrente:

- da un lato, non ha potuto partecipare all'«Avviso» in quanto esclusa *de plano* essendo iscritta ad altro corso di laurea;
- dall'altro, non avendo partecipato all'«Avviso» del 18 ottobre 2018, non può più immatricolarsi, essendole precluso l'accesso al contingente di posti vacanti messi a

bando;

- ed infine, a causa dell'inerzia dell'università, si è vista valutare in maniera assolutamente positiva il proprio curriculum studiorum soltanto nel mese di novembre.

Il comportamento dell'Ateneo "La Sapienza" oltre che essere illegittimo risulta quasi paradossale!

E invero, l'Università "La Sapienza" non ha impugnato né l'ordinanza con cui è stato disposto di valutare il *curriculum* e, conseguentemente, di immatricolare se sussistessero posti disponibili (i termini per proporre appello sono abbondantemente decorsi), né nessun altro provvedimento di tal tenore.

L'Ateneo resistente, quindi, si è dimostrato "giudizialmente" acquiescente alle ordinanze e sentenze adottate da Codesto Ecc.mo Collegio.

Tuttavia, di fatto, non solo continua a non uniformarsi a quanto disposto da Codesto Ecc.mo Collegio, ma altresì continua ad adottare atti in totale spregio dei principi oramai granitici adottati in materia.

Come sopra ricordato, l'impugnato «Avviso» adottato da La Sapienza non può escludere arbitrariamente coloro che non provengano dal medesimo corso di laurea in medicina e/o odontoiatria ovvero coloro che come parte ricorrente, abbiano ottenuto una valutazione positiva del curriculum e la conseguente "idoneità" per l'immatricolazione.

L'illegittimità dell'«Avviso» è già stata rilevata dall'Ill.mo Presidente di Sezione con il Decreto n. 6504/2018, confermato con l'ordinanza n. 7268/2018 del 29 novembre 2018.

Precisamente, con il citato Decreto 6504/2018 il Presidente ha ritenuto che *«l'istanza meriti accoglimento, nei limiti precisati in numerose pronunce cautelari della sezione, nonché nella recente sentenza n. 9832/18 del 9 ottobre 2018, ovvero ai fini della valutazione, per ciascun ricorrente, dei crediti formativi maturati anche presso facoltà diverse, purché equipollenti a materie d'esame previste nella facoltà di Medicina e Chirurgia e sufficienti per l'immatricolazione presso quest'ultima, in anni successivi al primo, in presenza di posti*

disponibili» (cfr. Decreto cautelare, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 29 ottobre, 2018).

Recentemente, l'illegittimità di tale operato è stata ancora una volta ribadita da Codesto Ecc.mo Collegio con le ordinanze nn. 7433 e 7434 del **7 dicembre 2018**, con le quali ha ordinato *«all'Ateneo resistente di disporre la misura idonea a consentire all'odierna parte ricorrente di partecipare al concorso, anche riaprendo i termini di presentazione delle domande di partecipazione»* ed ha *«ammesso la ricorrente con riserva alla selezione denominata "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ateneo La Sapienza»* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 7 dicembre 2018, nn. 7433 e 7434).

All'illegittimità dell'impugnato «Avviso» per le ragioni esposte si aggiunge l'arbitraria e ingiustificata inerzia dell'Ateneo, che ha tardato ad effettuare l'immatricolazione e conseguentemente ad immatricolare parte ricorrente. *Recte*: avendo numerosi posti vacanti, *doveva* procedere all'immatricolazione.

Con il ricorso principale, infatti, parte ricorrente aveva già dimostrato la sussistenza di numerosi posti vacanti presso il corso di laurea in medicina dell'Ateneo resistente.

Posti che nelle more del giudizio sono stati utilizzati da "La Sapienza" mediante la pubblicazione dell'impugnato «Avviso».

Ebbene, l'arbitrarietà del comportamento dell'Università appare inconfutabile.

Nell'utilizzare i posti vacanti "La Sapienza" avrebbe dovuto consentire a parte ricorrente di parteciparvi o riservare uno di questi posti in attesa della definizione del giudizio.

Senza voler in alcun modo limitare il potere di autodeterminazione dell'Ateneo, non può non rilevarsi come l'«Avviso» sia affetto da una radicale illegittimità, poiché esso è strutturato in modo tale da non consentire la partecipazione a coloro che, come parte ricorrente, abbiano ottenuto una valutazione positiva del curriculum e la conseguente "idoneità" per l'immatricolazione.

Così operando, infatti, l'Ateneo ha trasformato la positiva valutazione del *curriculum studiorum* in una vittoria di Pirro.

Un'ingiustizia intollerabile in uno Stato di diritto.

E' infatti intollerabile che l'Ateneo romano seguiti ad applicare un diritto particolare, diverso e incompatibile da quello positivo previsto dalla normativa vigente e confortato da una giurisprudenza irremovibile.

La Sapienza ha impiegato mesi per valutare il curriculum di parte ricorrente – bloccando di fatto il suo percorso universitario – e dopo l'esito positivo della valutazione ha lasciato tutto, ancora una volta, in *stand by* nelle more della pubblicazione di un «Avviso» al quale la ricorrente non ha potuto partecipare (sic!).

Nel rispetto dei principi dettati da Codesto Ecc.mo Collegio e nel rispetto dei doveri di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, "La Sapienza" avrebbe dovuto immatricolare la ricorrente al termine dell'esame del *curriculum studiorum*.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la discriminazione subita da parte ricorrente appare innegabile e gli atti impugnati si manifestano del tutto illegittimi.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto articolato e dedotto, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistono anche le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare.

Parte ricorrente sta subendo una gravissima lesione del proprio diritto allo studio.

Da mesi attende di poter intraprendere il proprio percorso di studi in medicina e chirurgia.

Percorso che viene arbitrariamente ostacolato dall'Università che, adottando atti illegittimi, impedisce l'immatricolazione della ricorrente.

Pertanto, in relazione ai posti attualmente disponibili, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, risultano numerosi posti vacanti negli anni successivi al primo, conseguentemente, la richiesta immatricolazione non lede in alcun modo la programmazione

didattica dell'Ateneo.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per il ricorrente.

Per tutto quanto dedotto,

Inoltre, qualora si volesse ritenere che i posti messi a bando con l'impugnato «Avviso» siano gli unici vacanti presso il corso di laurea in questione, la gravità e urgenza è patente.

Detti posti, mediante gli scorrimenti, verranno tutti occupati e la ricorrente, non avendo potuto partecipare al bando, non potrà mai beneficiare di tali posti.

In mancanza di posti liberi parte ricorrente vedrebbe sfumare ogni possibilità di immatricolarsi ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, pur in seguito a positiva valutazione del *curriculum studiorum*.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non, infatti, ha funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura monocratica cautelare in esame.

Tanto premesso,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

- in via istruttoria ex art. 41 c.p.a. disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- in via cautelare, ordinare l'immatricolazione di parte ricorrente in esecuzione dell'ordinanza di Codesto Ecc.mo Collegio alla luce della positiva valutazione del curriculum studiorum e data la sussistenza e presenza di posti disponibili;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia dell'impugnato *«Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria»* e della relativa graduatoria e degli scorrimenti, ordinando di bloccare le procedure di immatricolazione, con ogni consequenziale statuizione e, per l'effetto, ordinare all'Ateneo resistente di inserire parte ricorrente in graduatoria;
- in via cautelare, disporre l'immatricolazione in sovrannumero, ad anni successivi al I, di parte ricorrente presso l'Ateneo intimato;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Roma, 12 dicembre 2018

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli